

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

**Aggiornata
al 7.3.2018**

Sostituisce la Scheda del 4.3.2016

Al fine di favorire una cultura di maggior condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, il Legislatore ha previsto, in **via sperimentale** per gli anni **2013, 2014 e 2015** l'introduzione del

- **congedo di paternità obbligatorio** della durata di **un giorno** e
- **congedo di paternità facoltativo** della durata di **uno o due giorni**.

Per l'anno **2016** è stato previsto l'incremento a 2 giorni del congedo obbligatorio, ferma restando la possibilità di fruire di uno o due giorni di congedo facoltativo.

Per l'anno **2017** è stata confermata la fruizione del congedo obbligatorio nella misura di due giorni, non del congedo facoltativo.



Art. 4, c. 24, 25 e 26
L. 92/12

Art. 1, c. 205, L. 208/15

Art. 1, c. 354, L. 232/16

Entro il **quinto mese di vita del figlio**, il padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario):

- deve usufruire del **congedo obbligatorio di 4 giorni**.

Tali giornate:

- possono essere godute anche durante il congedo di maternità della madre, in quanto sono aggiuntive ad esso;
- spettano anche qualora il padre lavoratore fruisca del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs n. 151/2001 (casi di grave infermità, decesso, abbandono della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre);



Il termine ultimo di fruizione del congedo (quinto mese di vita del figlio) non subisce variazioni in caso di parto prematuro.

- può fruire del **congedo facoltativo di un giorno**, anche contemporaneamente all'astensione della madre.




Le suddette disposizioni si applicano alle **nascite/adozioni/affidamenti** avvenuti dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**.

Art. 1, c. 4,
DM 22/12/12

INPS, Msg n. 894/18

L'utilizzo delle giornate facoltative da parte del padre comporta la riduzione, per il medesimo numero di giorni (uno), del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell'astensione post partum.

Di conseguenza, l'utilizzo del congedo facoltativo del padre (in sostituzione di altrettante giornate di congedo obbligatorio della madre) presuppone un accordo tra i genitori e la scelta, da parte della madre, di anticipare il termine finale del proprio congedo.



Analogamente all'astensione obbligatoria della madre, la durata del congedo obbligatorio (4 giorni) e del congedo facoltativo (un giorno) del padre non subisce variazioni in caso di parto plurimo. In altre parole, quindi, in caso di parto gemellare o plurigemellare i giorni di congedo rimangono comunque cinque (nel complesso), e non vengono moltiplicati per il numero dei figli.

INPS, Circ. n. 40/13

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre (al massimo 5, nel complesso) spetta un'indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

INPS, Circ. n. 40/13

Il padre lavoratore per usufruire del congedo

- sia **obbligatorio che facoltativo**, è tenuto a **comunicare in forma scritta** al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con **almeno 15 giorni di preavviso**. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
- **congedo facoltativo** (un giorno), deve allegare alla richiesta una **dichiarazione della madre** da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.

Art. 3 DM 22/12/12



Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Per esporre nel flusso Uniemens le indennità da conguagliare, i datori di lavoro devono indicare, nell'elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di <MatACredito>, le seguenti causali:

INPS, Msg n. 6499/13

L060	
L061	

INPS, Msg n. 894/18

L'importo dell'indennità anticipata va indicato nell'elemento <ImportoRecMat>.

I datori di lavoro, inoltre, per indicare le giornate di assenza del padre lavoratore, devono compilare l'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con i seguenti valori:

MA8	
MA9	

Il <CodiceEvento> MA8 o MA9 va valorizzato nell'elemento <DifferenzeAccredito>, mentre nell'elemento <DiffAccreditoImporto> va indicato l'imponibile perso nell'intero mese a seguito dell'utilizzo del congedo obbligatorio e/o facoltativo.

APPROFONDIMENTI

- **SEAC:** ■ [AP 241/2012](#) ■ [AP 93/2013](#) ■ [AP 135/2013](#) ■ [AP 175/2013](#) ■ [AP 001/2016](#) ■ [AP 91/2017](#) ■ [AP 23/2018](#)